

Statuti della CF EST-SUD Cooperativa di fideiussione per PMI

Sommario	Pagina
I. Nome, sede e scopo	2
II. Soci	2
III. Organi	4
a) L'Assemblea generale;	4
b) il Consiglio di amministrazione;	4
c) l'ufficio di revisione.	4
IV. La segreteria	6
V. Disposizioni finanziarie	7
VI. Ambito di attività della cooperativa	7
VII. Disposizioni generali	7
VIII. Modifica degli statuti e scioglimento	8
IX. Disposizioni finali	8

Laddove in questi statuti è utilizzata la forma maschile, questa vale opportunamente anche per le persone di sesso femminile.

I. Nome, sede e scopo

Art. 1

La «CF EST-SUD Cooperativa di fideiussione per PMI (BG OST-SÜD Bürgschaftsgenossenschaft für KMU)» è una cooperativa ai sensi del Codice delle obbligazioni svizzero (CO) con sede a San Gallo. Può costituire filiali.

Art. 2

La cooperativa sostiene piccole e medie imprese (PMI) con potenziale di sviluppo e crescita attraverso la concessione di fideiussioni, affinché possano accedere più facilmente ai prestiti bancari. Nell'esercizio delle sue funzioni si attiene alle disposizioni federali e cantonali in materia.

La cooperativa inoltre può effettuare a proprio rischio operazioni che in senso lato siano in grado di favorire la crescita delle PMI con potenziale di sviluppo, come ad esempio la concessione di cauzioni e garanzie.

La cooperativa è un'organizzazione di utilità collettiva gestita secondo principi economico-aziendali. Conformemente al proprio scopo, persegue compiti non finalizzati ai propri interessi e senza alcuno scopo di lucro.

Art. 3

Per raggiungere i suoi obiettivi, la cooperativa sviluppa attività in proprio oppure partecipa a imprese e organizzazioni private o di diritto pubblico. Inoltre, può costituire società affiliate e aprire filiali.

Art. 4

Per i debiti della cooperativa risponde esclusivamente il patrimonio della cooperativa stessa.

II. Soci

Art. 5

Possano essere ammessi in qualità di soci:

- a) persone fisiche e società di persone;
- b) persone giuridiche, in particolare associazioni economiche e professionali orientate alle PMI;
- c) enti di diritto pubblico.

Viene riconosciuto come socio chi è iscritto nel registro della cooperativa.

Art. 6

L'ammissione dei soci avviene su richiesta scritta da parte del Consiglio di amministrazione.

Le richieste di ammissione possono essere respinte senza indicazione del motivo. Ai soggetti respinti spetta il diritto di proporre ricorso alla successiva Assemblea generale ordinaria, la cui decisione è definitiva. I ricorsi devono essere presentati per iscritto al Consiglio di amministrazione entro dieci giorni dalla notifica della decisione di rifiuto.

Art. 7

La cooperativa dispone di un capitale sociale suddiviso in certificati di quota del valore nominale di CHF 500.00 ciascuna. I certificati di quota sono interamente versati.

Possano essere emessi certificati per più certificati di quota.

Ciascun socio è tenuto a partecipare al capitale sociale mediante l'acquisto di certificati di quota. La sua partecipazione deve corrispondere alla sua importanza e deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione.

I certificati di quota sono nominativi e sono trasferibili solo con il consenso del Consiglio di amministrazione.

Art. 8

È esclusa la responsabilità personale dei soci per debiti della cooperativa.

Art. 9

L'adesione alla cooperativa e conseguentemente tutti i diritti e doveri del socio, fatti salvi i diritti derivanti dall'art. 876 CO, decadono nei seguenti casi:

- a) Per effetto di una dichiarazione scritta di uscita. Salvo in caso di gravi motivi, l'uscita può essere presentata solo dopo cinque anni di appartenenza e alla fine di un esercizio finanziario, nel rispetto di un termine di preavviso di un anno da parte del socio receduto.
- b) Per le persone fisiche, in caso di decesso. Gli eredi, senza osservare un termine di preavviso, possono richiedere il rimborso dei certificati di quota del socio deceduto. Se a seguito della divisione dell'eredità interi certificati di quota diventano di proprietà di singoli eredi, questi ultimi diventano soci senza ulteriori indugi. Se a seguito della divisione dell'eredità un certificato di quota diventa di proprietà comune di più eredi, questi ultimi diventano soci congiuntamente e devono nominare un rappresentante comune per la rappresentanza all'Assemblea generale.
- c) Per le persone giuridiche, le società di persone e gli enti di diritto pubblico, in conseguenza del relativo scioglimento.
- d) In caso di trasferimento di tutti i certificati di quota di un socio a un terzo. Colui che acquisisce tali certificati di quota diventa socio con l'iscrizione nel registro della cooperativa.
- e) Per esclusione da parte del Consiglio di amministrazione, se un socio viola gli interessi della cooperativa. Al socio escluso spetta il diritto di proporre ricorso alla successiva Assemblea generale ordinaria. Il termine per il ricorso è di dieci giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso deve essere presentato al Consiglio di amministrazione per iscritto e corredato di motivazione. Possono essere esclusi i soci o i loro aventi causa per i quali la cooperativa subisca una perdita in conseguenza di un'obbligazione assunta.

Art. 10

I soci uscenti ed esclusi e i loro aventi causa hanno diritto al rimborso dei soli certificati di quota della cooperativa versate.

Il valore di tali quote al momento del rimborso è determinato dal valore di bilancio del capitale dei certificati di quota senza riserve di alcun tipo, dedotta un'eventuale perdita riportata.

Il rimborso può raggiungere al massimo l'ammontare del versamento effettuato a suo tempo dal socio interessato. Al socio uscente non spettano ulteriori diritti sul patrimonio della cooperativa.

La cooperativa può differire il rimborso dei certificati di quota per un massimo di tre anni dalla data di uscita effettiva del singolo socio.

Art. 11

I soci o i loro aventi causa per i quali sussistono obblighi della cooperativa hanno diritto al rimborso dei loro certificati di quota solo dopo aver adempiuto a tutti gli obblighi nei confronti della cooperativa e dopo che la cooperativa è stata sollevata da qualsiasi responsabilità nei loro confronti.

Se la cooperativa deve rispondere di un obbligo per un socio, i certificati di quota di quest'ultimo diventano immediatamente disponibili per una compensazione.

III. Organi

Art. 12

- a) L'Assemblea generale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'ufficio di revisione.

Art. 13

I membri del Consiglio di amministrazione possono esercitare il loro mandato fino all'Assemblea generale che segue il loro 70o compleanno.

- a) L'Assemblea generale

Art. 14

L'Assemblea generale ordinaria si svolge nella prima metà dell'anno.

Le Assemblee generali straordinarie vengono convocate su delibera del Consiglio di amministrazione, dell'ufficio di revisione o se un decimo dei soci lo richiede (art. 881 cpv. 2 CO).

L'invito a tutte le Assemblee generali deve essere inviato per iscritto ai soci iscritti nel registro della cooperativa, con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno, almeno 20 giorni prima della data dell'assemblea.

La convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea generale, così come la consegna dell'invito e dei relativi allegati, possono essere effettuati in forma elettronica dall'entrata in vigore delle pertinenti disposizioni di Legge riviste.

Art. 15

L'Assemblea generale è il massimo organo della cooperativa.

In particolare, ha i seguenti poteri:

- a) modifica degli statuti;
- b) elezione del Consiglio di amministrazione e del relativo presidente;
- c) elezione dell'ufficio di revisione;
- d) approvazione della relazione annuale e del conto annuale e presa di conoscenza della relazione dell'ufficio di revisione;
- e) discarico degli organi;
- f) deliberazione in merito all'impiego dell'utile;
- g) deliberazione in merito alle operazioni che la legge, gli statuti, il Consiglio di amministrazione o l'ufficio di revisione rimettono all'Assemblea generale per una decisione definitiva;
- h) deliberazione in merito allo scioglimento della cooperativa.

Art. 16

Ciascuno dei soci iscritti nel registro della cooperativa dispone di un voto. La rappresentanza è consentita solo su delega scritta di un altro socio. Un rappresentante non può rappresentare più di un socio.

Art. 17

L'Assemblea generale delibera e svolge le elezioni a scrutinio palese, a meno che non si decida di ricorrere allo scrutinio segreto. È determinante la maggioranza assoluta dei voti espressi, a meno che la legge o gli statuti non richiedano una maggioranza qualificata. Se in occasione delle votazioni le proposte non raggiungono la maggioranza assoluta, al secondo scrutinio si applica la maggioranza relativa dei voti espressi.

Il presidente partecipa alle votazioni; a parità di voti, il suo voto è prevalente.

b) Il Consiglio di amministrazione

Art. 18

Il Consiglio di amministrazione è composto da 5–7 membri. Deve essere composto prevalentemente da soci o rappresentanti di soci. In caso di vacanza, il sostituto viene eletto alla successiva Assemblea generale ordinaria.

Il presidente del Consiglio di amministrazione viene eletto dall'Assemblea generale. Per il resto il Consiglio di amministrazione si costituisce autonomamente.

La durata del mandato del Consiglio di amministrazione è di quattro anni. Si estende dall'elezione fino all'Assemblea generale ordinaria successiva alla fine del quarto anno di mandato. In caso di elezione di sostituti, i nuovi membri proseguono il mandato dei loro predecessori.

Art. 19

Il presidente del Consiglio di amministrazione convoca e dirige le assemblee. Ciascun socio, indicandone i motivi, può richiedere per iscritto al presidente la convocazione immediata di un'assemblea.

Art. 20

Il Consiglio di amministrazione delibera su tutte le questioni della cooperativa, salvo quelle riservate ad altri organi ai sensi di legge o degli statuti. Rappresenta la cooperativa nei confronti dei soggetti esterni.

In particolare, ha i seguenti obblighi e poteri intrasmissibili e inalienabili:

- a) l'alta direzione della cooperativa e il potere di dare le istruzioni necessarie;
- b) la definizione dell'organizzazione e l'emanazione dei regolamenti necessari;
- c) l'organizzazione della contabilità, del controllo finanziario, del piano finanziario e i principi dell'investimento patrimoniale;
- d) la definizione dei principi e gli indennizzi per la procedura di autorizzazione e monitoraggio di fidejussioni, cauzioni e garanzie, nonché la determinazione di altre attività di promozione delle PMI;
- e) la nomina e la revoca della Direzione e delle persone incaricate di rappresentare la cooperativa, nonché la definizione delle persone dotate di poteri di firma;
- f) l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione;
- g) la determinazione delle remunerazioni e degli indennizzi degli organi e della Direzione;

- h) l'elaborazione della relazione annuale, del conto annuale e del budget, nonché la preparazione dell'Assemblea generale e l'esecuzione delle relative delibere;
- i) la notifica al giudice in caso di sovraindebitamento.

Per il resto, il Consiglio di amministrazione può delegare mansioni e competenze alla segreteria.

Art. 21

Il Consiglio di amministrazione è atto a deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. In merito a quanto dibattuto viene redatto un verbale. Quest'ultimo deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 22

Il presidente, il vicepresidente e l'amministratore, nonché altre persone da designarsi a cura del Consiglio di amministrazione, sono dotati dei poteri di firma congiunta per la cooperativa. Possono essere concessi solo poteri di firma congiunta.

Art. 23

Il presidente del Consiglio di amministrazione presiede le negoziazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di amministrazione.

Dispone del diritto di impartire istruzioni, controllare e visionare tutte le questioni inerenti alla gestione. In caso di impedimento viene sostituito dal vicepresidente.

Art. 24

Il Consiglio di amministrazione delibera a scrutinio palese, a meno che non venga concordato uno scrutinio segreto.

È determinante la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se in occasione delle votazioni le proposte non raggiungono la maggioranza assoluta, al secondo scrutinio si applica la maggioranza relativa dei voti espressi.

Il presidente partecipa alle votazioni; a parità di voti, il suo voto è prevalente.

- c) L'ufficio di revisione

Art. 25

L'Assemblea generale elegge una società di revisione per il controllo dei conti e della gestione. Deve essere indipendente dal Consiglio di amministrazione.

Il mandato ha una durata di un anno con possibilità di rielezione illimitata.

Art. 26

L'ufficio di revisione ha i diritti e doveri stabiliti dalla legge.

Art. 27

L'ufficio di revisione redige ogni anno una relazione all'attenzione dell'Assemblea generale. Resta intesa la possibilità di redigere relazioni straordinarie ai sensi di legge e degli statuti.

IV. La segreteria

Art. 28

L'amministratore gestisce le attività nell'ambito degli statuti e dei regolamenti e in conformità con gli obblighi e i poteri stabiliti in via contrattuale. Attua le direttive e le delibere del Consiglio di amministrazione e lo tiene informato sull'andamento delle attività e sugli eventi importanti. Provvede al corretto svolgimento di tutte le attività attraverso un'adeguata gestione dei collaboratori.

L'amministratore rappresenta la cooperativa all'esterno; d'intesa con il presidente è autorizzato a condurre processi sotto la guida del Consiglio di amministrazione.

V. Disposizioni finanziarie

Art. 29

Il capitale sociale, nella misura in cui ha carattere di garanzia, deve essere investito in titoli nazionali di buona qualità e immobili svizzeri.

L'Assemblea generale decide in merito alla remunerazione del capitale sociale. Il tasso d'interesse può ammontare al massimo al 4 per cento.

Art. 30

Il totale degli obblighi fideiussori della cooperativa non può superare il quintuplo del capitale sociale e del fondo di riserva, esclusa la maggiorazione per interessi e spese.

VI. Ambito di attività della cooperativa

Art. 31

Per la concessione di fideiussioni, l'area di attività della cooperativa si estende ai seguenti Cantoni:

San Gallo, Argovia, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Glarona, Grigioni, Sciaffusa, Svitto, Ticino, Turgovia, Uri, Zugo, Zurigo.

Per i restanti settori di attività non sussistono limitazioni territoriali.

Art. 32

Le condizioni per l'assunzione di fideiussioni si basano sulle disposizioni delle leggi e delle ordinanze federali corrispondenti, nonché sul mandato di prestazione della SECO e sulle norme dei Cantoni nel settore di attività della CF EST-SUD (BG OST-SÜD), oltre che sui regolamenti e sulle direttive emanati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 33

I beneficiari non devono essere necessariamente soci della cooperativa.

VII. Disposizioni generali

Art. 34

Il conto annuale viene chiuso al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 35

Comunicazioni e notifiche ai soci aventi validità giuridica vengono eseguite all'ultimo indirizzo noto riportato nel registro della cooperativa. Tutte le comunicazioni esterne della cooperativa sono pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 36

I membri del Consiglio di amministrazione, l'ufficio di revisione e il personale della segreteria devono mantenere la riservatezza su tutte le operazioni della cooperativa.

L'obbligo di rispetto del segreto professionale persiste senza alcuna variazione anche dopo la conclusione dell'attività svolta per la cooperativa.

Art. 37

Questi statuti possono essere modificati in qualsiasi momento dall'Assemblea generale nel rispetto delle forme prescritte dalla legge e dagli statuti. Per deliberare validamente è necessaria una maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Art. 38

La cooperativa può essere sciolta solo se i due terzi di tutti i soci sono presenti o rappresentati all'Assemblea generale e i tre quarti di essi approvano la delibera di scioglimento.

Se i due terzi degli aventi diritto al voto non sono presenti o rappresentati alla prima Assemblea generale, lo scioglimento può essere deciso in una seconda Assemblea generale con una maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

VIII. Modifica degli statuti e scioglimento

Art. 39

La liquidazione della cooperativa viene eseguita dal Consiglio di amministrazione, a meno che l'Assemblea generale non incarichi a tal fine una commissione speciale.

La procedura di liquidazione si basa sulle norme di legge, nel rispetto delle disposizioni del successivo art. 40 di questi statuti.

Art. 40

Gli attivi della cooperativa devono essere utilizzati principalmente per saldare tutti i debiti.

Un'eventuale eccedenza spetterà ai soci in proporzione ai certificati di quota posseduti, ma solo fino all'ammontare massimo degli importi da loro versati. Ai soci non spettano altri diritti.

L'importo residuo deve essere conferito a un'altra entità giuridica esente da imposte che opera nell'area di attività della cooperativa e il cui scopo è promuovere la consulenza economico-aziendale per le PMI, la formazione di base e continua in ambito professionale e l'aggiornamento e/o la ricerca economica nel settore delle PMI.

IX. Disposizioni finali

Questi statuti sono stati approvati in occasione dell'Assemblea generale del 23 aprile 2020. Sostituiscono gli statuti del 25 aprile 2013 ed entrano in vigore con effetto immediato.

San Gallo, 29 aprile 2022

CF EST-SUD Cooperativa di fideiussione per PMI
(BG OST-SÜD Bürgerschaftsgenossenschaft für KMU)

Presidente



Peter Schütz

Amministratore



Daniel Schwander